



1° PAPER DEFINITIVO
COMMISSIONE BANCHE
MEDIO PICCOLE
AIFIRM

Nel mese di dicembre 2012 è stato chiesto ai vari membri della “Commissione Banche medio – piccole” di formulare una triade di argomenti da affrontare, attraverso dei “paper”, al fine di raggiungere così una posizione condivisa a livello di AIFIRM, ponendo il focus sulla realtà delle piccole – medie banche.

L’argomento maggiormente prescelto quale primo approfondimento della Commissione AIFIRM banche medio - piccole è stato il seguente: ***"Il documento in consultazione di Banca d'Italia sul tema delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default - LGD"***.

Scopo di tale documento è la costruzione di un archivio che raccolga dati sull’attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati¹, che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default).

La costruzione di tale archivio è funzionale alla stima delle *expected losses* che tutti gli intermediari saranno chiamati ad effettuare nell’ambito del nuovo modello contabile di *impairment* che costituirebbe l’attuale modello *incurred losses* previsto dallo IAS 39.

La segnalazione ha anche finalità di vigilanza informativa sugli intermediari che adottano o intendono adottare i modelli interni avanzati per il rischio di credito (AIRB), con particolare riferimento al calcolo della *loss given default* (LGD2). Alla rilevazione sono tenuti a partecipare tutte le banche e gli intermediari finanziari italiani, a prescindere dalla metodologia utilizzata nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.

A fronte dei diversi contributi giunti si è arrivato a stilare il seguente il “paper”.

¹ Le banche autorizzate in Italia iscritte nell’Albo di cui all’art. 13 TUB e gli intermediari finanziari residenti in Italia di cui all’art. 106 del TUB.

² Dal punto di vista teorico, la LGD si riferisce alle posizioni in default come definite dalla regolamentazione di Basilea (sofferenze, incagli, ristrutturati e scaduti da oltre 90 giorni). Nella realtà, le prassi gestionali adottate dalle banche distinguono tra posizioni in sofferenza, gestite in un’ottica liquidatoria, e altre posizioni deteriorate.

**Banca d'Italia, Archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*,
Documento per la consultazione, 31 dicembre 2012.**

Premessa

L'Aifirm nell'ambito delle proprie attività di sviluppo delle conoscenze e competenze che caratterizzano il risk management in Italia, ha da tempo costituito al proprio interno una Commissione denominata "Commissione Banche medio – piccole".

L'obiettivo di questa Commissione è anche quella di condividere e discutere tematiche di forte impatto per le banche di contenute dimensioni (Basilea III, Icaap, Grandi Rischi, etc.).

Una delle prime attività svolta da questa Commissione è stata quella di redigere un documento che evidenziasse le principali criticità verso la creazione di un database in tema di LGD soprattutto per quanto concerne la realtà delle Banche di Credito Cooperativo.

Destinatari, contenuto e modalità di invio delle segnalazioni

Il documento di consultazione della Banca d'Italia del dicembre 2012, sull'archivio delle perdite registrate sulle posizioni in default, contiene disposizioni relative a nuove segnalazioni a carico delle banche e degli intermediari finanziari italiani, con espressa esclusione delle filiali di banche comunitarie stabilite in Italia.

Tali soggetti, chiamati alla rilevazione qualunque sia la metodologia adottata al fine del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (standardizzata o IRB, nelle due versioni base e avanzata), sono tenuti a segnalare le perdite subite sulle esposizioni in default verso soggetti residenti in Italia e con procedura di recupero chiusa. L'oggetto è dunque costituito dalle perdite su sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturata ed esposizioni scadute e/o sconfinanti la cui procedura di recupero si è conclusa nel corso dell'anno cui si riferisce la segnalazione. Questa, pertanto, non riguarda i tassi di perdita stimati su posizioni che potrebbero andare in default, bensì su posizioni andate in default e successivamente chiuse. Sono tuttavia incluse anche le esposizioni che, sebbene non chiuse, risultano classificate in default per un periodo di 10 anni³. Il documento non definisce una soglia di materialità per la segnalazione, richiedendo agli intermediari AIRB⁴ – ai fini di un'eventuale fissazione – se utilizzano tali soglie per la stima della loss given default (LGD) e, in caso positivo, quale sia il livello.

La segnalazione è su base individuale e riguarda dati individuali: il censimento avviene cioè da parte di ogni intermediario senza possibilità di procedere ad aggregazioni o compensazioni con i dati di altre società del gruppo di appartenenza; esso inoltre riguarda le singole posizioni in default. La

³ Per gli Incomplete Work Out il limite temporale di 10 anni dall'ingresso in default sembra troppo restrittivo, dovendo semmai decorrere dall'ingresso in sofferenza.

⁴ Ricordiamo che i gruppi bancari AIRB sono ad oggi tre (UniCredit, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena): essi utilizzano il parametro loss given default e, in alcuni casi, la exposure at default (Banca d'Italia, Relazione al Parlamento e al Governo, Roma, giugno 2012).

segnalazione ha periodicità annuale; il primo invio concerne le posizioni chiuse dal 1° luglio al 31 dicembre 2013; successivamente il periodo di riferimento riguarderà l'intero anno (1° gennaio-31 dicembre). La segnalazione deve pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 marzo successivo⁵. È comunque previsto, prima della rilevazione a regime, un "popolamento" con dati relativi a posizioni già chiuse: esso è circoscritto alle sofferenze e attuabile su base volontaria. In merito al popolamento iniziale della segnalazione mediante dati passati, non è chiaro se esso sia strettamente obbligatorio per tutti gli intermediari, in quanto il riferimento alla sua effettuazione "su base volontaria" richiamata nella premessa del Documento (pag. 3) non trova equivalente corrispondenza nel testo della normativa in consultazione (paragrafo 6 a pagina 12) ove si afferma che "*Gli intermediari popolano l'archivio.*" anche se, al capoverso successivo, si precisa che tale "*popolamento va operato sulla base dell'effettiva disponibilità dei dati richiesti*".

L'invio dei dati permetterà di costruire un archivio che fornirà indicazioni sull'attività di recupero dei crediti, fortemente condizionata ancora oggi dalla crisi finanziaria: sono note a tutti le difficoltà nella gestione degli scaduti, nel recupero delle sofferenze, dei ristrutturati e spesso anche delle posizioni che mostrano i primi segnali di deterioramento. Ciò richiederà crescenti investimenti in processi, strumenti e soluzioni non solo di recupero del credito, ma soprattutto di gestione e rinegoziazione dei crediti nelle fasi di prima anomalia, con il vincolo implicito di dover raggiungere un equilibrio tra gestione del rischio e necessità di sostegno della propria base clienti.

A riguardo significative sono le osservazioni contenute nell'ultima Relazione della Banca d'Italia⁶: "L'accresciuta fragilità finanziaria delle imprese si è riflessa nei ritardi di pagamento sui crediti commerciali, nella crescita ancora sostenuta dei fallimenti [...] e nelle difficoltà di rimborso dei debiti bancari.

I prestiti su cui gli intermediari finanziari rilevano anomalie nei rimborsi da parte delle imprese sono giunti nello scorso marzo al 19,3 per cento del totale [...]. Nel primo trimestre del 2012 il flusso annualizzato di nuove sofferenze ha raggiunto, in rapporto ai prestiti vivi, il livello più elevato dall'inizio della crisi (2,9 per cento) [...]"

Le difficoltà finanziarie delle imprese impongono pertanto adeguate politiche nelle rettifiche di bilancio, comportamenti più prudentziali, una gestione attiva del credito deteriorato che valuti l'efficacia del ricorso a soluzioni di outsourcing/co-sourcing.

Finalità delle segnalazioni

Come indicato espressamente dalla Banca d'Italia nel documento per la consultazione, l'archivio agevolerà la stima delle expected losses, prevista dal nuovo modello di impairment che andrà a sostituire quanto stabilito dallo IAS 39, basato sulle incurred losses.

L'altra finalità perseguita è di vigilanza informativa sugli intermediari AIRB: per essi rileva soprattutto il calcolo della LGD.

⁵ La data desta qualche perplessità per esempio per i default tecnici, per i quali occorre un'osservazione protratta nel tempo al fine di una loro corretta classificazione.

⁶ Banca d'Italia, Relazione Annuale, Roma, 31 maggio 2012, p. 181.

1. L'impairment: dalle incurred losses alle expected losses

L'andamento dei mercati degli ultimi anni ha spinto lo IASB a ripensare le regole in materia di strumenti finanziari, prevedendo un nuovo standard, l'IFRS 9 *Financial Instruments*, che da gennaio 2015 sostituirà l'attuale IAS 39, *Financial Instruments Recognition and Measurement*.

La proposta di modifica nasce dall'esigenza di formulare uno standard contabile più rispondente al contesto economico di riferimento, cercando di realizzare alcuni fondamentali obiettivi: semplificazione dei criteri di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari; riduzione della complessità delle regole di hedge accounting; sviluppo di un coerente impairment approach (focus della nostra trattazione).

Secondo lo IAS 39 l'impairment presuppone l'identificazione di evidenze oggettive di perdite durevoli di valore: "objective evidence in this context includes: significant financial difficulty of the issuer; actual breach of contract; high probability of bankruptcy". Tali circostanze vengono pertanto ricondotte, oltre che a gravi difficoltà finanziarie dell'emittente e alla sua elevata probabilità di default, anche al mancato pagamento degli interessi o del capitale e all'avvio di procedure concorsuali o di piani di ristrutturazione finanziaria. Il modello di impairment adottato si ispira al cosiddetto incurred loss approach e richiede una valutazione dei flussi finanziari futuri, quale risultante di un processo di stima ragionevole e attendibile.

Nel Box 1 riportiamo una schematizzazione dei principali contenuti dello standard IAS 39 utili ai fini della nostra analisi.

Box 1- IAS 39: L'impairment dei crediti

La valutazione dell'impairment può essere effettuata sia su singoli strumenti finanziari (valutazione analitica) sia su interi portafogli (valutazione collettiva): ciò in funzione della significatività degli strumenti. Ai fini della significatività di un credito rilevano aspetti di natura quantitativa e qualitativa, tra cui l'ammontare del credito in rapporto a determinati aggregati patrimoniali (impieghi, patrimonio, raccolta); l'insieme dei rapporti riconducibili al medesimo debitore; i crediti ricollegabili a parti correlate e soggetti connessi; i crediti non rilevanti individualmente, ma appartenenti a gruppi la cui esposizione complessiva risulta rilevante (anche con riferimento a società controllate da quella preposta alla redazione del bilancio consolidato).

Per i crediti significativi, per quelli non significativi per i quali sono disponibili informazioni circa l'esistenza di perdite e per i crediti sui quali non è stata interamente ripresa la svalutazione effettuata in passato è obbligatorio procedere alla valutazione su base analitica.

In assenza di evidenza individuale di impairment (credito in bonis), il credito deve essere inserito nella procedura di valutazione collettiva (forfettaria); tale valutazione riguarda i portafogli di attività per i quali, seppur non siano stati riscontrati singolarmente elementi oggettivi di perdita, è loro attribuibile una perdita latente, misurabile anche tenendo conto dei fattori di rischio usati ai fini di Basilea 2.

In presenza di un'oggettiva evidenza di impairment (credito deteriorato), la valutazione deve essere effettuata a livello individuale per i crediti significativi, mentre per quelli non significativi a livello individuale o collettivo. Le esposizioni deteriorate sono riconducibili alle seguenti categorie: sofferenze; incagli; ristrutturate; scadute.

La banca è dunque chiamata a verificare l'oggettiva evidenza di impairment, tenendo conto di uno o più eventi accaduti dopo l'iscrizione iniziale della posizione: solo tali eventi impattano sui flussi di cassa stimati. Detto in altro modo, l'impairment deve essere determinato sulla base delle perdite già realizzate (le incurred loss); le stime dei flussi futuri, pertanto, si devono fondare su eventi già manifestatisi e non su eventi futuri, ancorché probabili.

L'impostazione richiamata sottolinea la differenza tra il concetto di perdita ai fini contabili e quello Basel 2 compliant: incurred loss versus expected loss, conducendo a una dicotomia nei modelli di calcolo. È noto infatti che i due approcci si distinguono per il momento in cui viene iscritta la perdita: come già ricordato, in base all'incurred loss approach l'accantonamento è iscritto solo dopo che si è verificato l'evento che ha originato la perdita, mentre l'expected loss approach richiede l'iscrizione dell'accantonamento in anticipo rispetto alla manifestazione dell'evento che darà luogo alla perdita. In virtù delle disposizioni di vigilanza prudenziale in effetti ad ogni posizione viene associata, sin dall'inizio, una quota di rischio collegata alla Pd e alla Lgd, dunque expected.

Secondo Basilea 2, i crediti in bonis trovano copertura regolamentare nei RWA e i crediti deteriorati impattano sul patrimonio di vigilanza attraverso il meccanismo del provisioning, che riduce il Conto Economico e per questa via il patrimonio della banca. Le ulteriori deduzioni sono relative allo shortfall reserve, ossia alla differenza tra le perdite attese e le rettifiche di bilancio. Più in particolare, le perdite attese sono confrontate con le corrispondenti rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio complessive operate in bilancio. Qualora le rettifiche di valore nette complessive siano superiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va computata tra gli elementi positivi del patrimonio di vigilanza supplementare nel limite dello 0,6 per cento delle attività ponderate per il rischio di credito. Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano invece inferiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va dedotta per il 50 per cento dal patrimonio di base e per il 50 per cento dal patrimonio supplementare. Infine, per le esposizioni in default il confronto va fatto, per ciascuna classe di attività, tra le perdite attese calcolate in base alla media delle LGD ponderata per le esposizioni e le rettifiche di valore complessive.

L'esigenza di realizzare importanti sinergie tra l'impianto contabile e quello di adeguatezza patrimoniale ha dunque spinto a modificare le regole in materia di impairment. Non solo, tale cambiamento consentirà di rimuovere alcune interpretazioni disomogenee, a livello di Unione Europea, rispetto agli elementi di evidenza degli eventi di perdita del modello incurred loss, che ha generato appunto qualche difficoltà di comparabilità dei bilanci bancari.

Si consideri inoltre che l'incurred loss model comporta una distorsione nel processo del credito, manifestatasi in maniera evidente in questi anni di crisi. Per comprendere meglio il problema si tengano presenti le logiche con cui le banche erogano e gestiscono i crediti. Il pilastro portante della gestione si fonda sulla correlazione rischio-rendimento da cui si sviluppano, da un lato, la pianificazione e allocazione del capitale e, dall'altro, la determinazione del margine di interesse e degli accantonamenti sui crediti. Le condizioni di tasso applicate ai clienti al momento della concessione del credito vengono determinate con modelli predittivi del rischio. Il margine di

interesse include pertanto, sin dall'origination, uno spread che include il costo del rischio per tutta la durata del prestito. Le rettifiche su crediti in bilancio invece, sulla scorta dell'incurved loss model, avvengono al momento del manifestarsi dell'evento. Le differenti metodologie secondo cui si iscrivono costi e ricavi correlabili fra di loro comporta maggiori utili da margine di interesse nei primi anni e una maggiore concentrazione di rettifiche su crediti negli anni successivi, quando di fatto si manifestano le perdite. Questo meccanismo è chiaramente prociclico, in quanto determina un'anticipazione di ricavi e aumenta le probabilità di credit crunch nelle fasi recessive per via delle difficoltà delle banche a erogare credito a fronte della maggiore debolezza economica, acuita dall'incidenza delle rettifiche negative, che vengono iscritte tutte contestualmente. L'adozione di un modello expected loss, per contro, consente di appostare in anticipo le rettifiche su crediti e in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare i conti economici al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto prociclico.

Gli impatti di cui sopra sulle classificazioni dei portafogli crediti e sulle tecniche di determinazione dell'impairment ovviamente incideranno non solo sull'ultima riga di bilancio, ma possono anche modificare i ratio patrimoniali e generare effetti non voluti di maggiore volatilità del conto economico e del patrimonio di vigilanza.

2. LGD

L'archivio adotta la metodologia di calcolo della LGD detta workout, basata sull'attualizzazione dei flussi di cassa, positivi e negativi (recuperi e costi), connessi al recupero delle posizioni in default. Il rapporto tra il valore attuale netto e l'esposizione al momento del default (EAD) rappresenta il tasso di recupero e, indirettamente, la LGD, pari a $1 - \frac{\text{Valore attuale netto}}{\text{EAD}}$. Al proposito ricordiamo solo che le tecniche di attualizzazione devono rispettare precisi criteri elencati esplicitamente. Tra questi, è indicato che il tasso di sconto possa variare in funzione del mercato in cui la banca opera, del tipo di operazione, delle prassi seguite nel processo di recupero. Inoltre, il calcolo del valore attuale deve riflettere il valore monetario del tempo e il rischio insito nella volatilità dei flussi di recupero, prevedendo il ricorso a uno specifico premio al rischio. Il calcolo può prescindere dal rischio solo in assenza di incertezza nel recupero. Si tratta di disposizioni che mirano a tenere in debita considerazione, tra l'altro, l'incidenza del fattore temporale e del rischio sul recovery rate.

L'approccio workout costituisce una scelta obbligata per le nostre banche: poiché le metodologie di stima della LGD devono basarsi su dati oggettivi, come i valori di mercato emessi da imprese in default o le evidenze interne relative ai recuperi ottenuti sulle esposizioni in default⁷, la mancanza di dati di mercato comparabili ai prestiti erogati dalle nostre banche spiega l'utilizzo di tale modalità per la valutazione del portafoglio crediti.

La conferma di questo orientamento proviene, tra l'altro, da un recente lavoro sui sistemi di rating⁸. In esso sono riportate le evidenze risultanti dalla rielaborazione di questionari compilati da 18 intermediari e, a proposito della LGD, viene rilevato che le 11 banche che procedono al suo calcolo

⁷ Banca d'Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti.

⁸ Altieri Pignalosa A., Birindelli G., Ferretti P., La Ganga P., Porretta P., Il rating nel processo di Credit Risk Management, Sinergie, vol. 36, 2012.

stimano una LGD di tipo workout, in linea con le indicazioni regolamentari in materia. Di queste, cinque la calibrano anche sulla fase recessiva del ciclo economico (downturn LGD), conformemente alle prescrizioni della Banca d'Italia per stime più prudenti di quelle basate sulla media di lungo periodo.

Nel caso delle banche di piccole dimensioni che non dispongono di sistemi strutturati e consolidati di rilevazione e archiviazione di dati finalizzati ad un'accurata stima della LGD – ferma restando la valutazione assolutamente positiva sull'opportunità di dotarsi di tali sistemi – si impone la necessità di attrezzarsi per far fronte agli obblighi segnalatici in tempi abbastanza ristretti a costi, visti i tempi, il più possibile contenuti. Particolare rilievo assume in questa fattispecie la segnalazione dei dati passati che, in assenza di sistemi di rilevazione consolidati, comporterebbe attività di reperimento “manuale” delle informazioni che potrebbero rivelarsi, in taluni casi, assai onerose.

Riflessioni sulla rilevanza potenziale delle informazioni per l'esercizio delle attività istituzionali della Banca, il loro grado di potenziale utilizzo e l'esito della verifica sul dettaglio informativo attualmente disponibile negli archivi aziendali.

Dalla lettura di tale documento si evidenziano le metodologie con cui si dovranno gestire i flussi informativi. In particolare, la rilevazione:

- ⇒ ha per oggetto le **perdite subite sulle esposizioni in bilancio e fuori bilancio classificate in default** (sofferenze, ristrutturata, incagli e esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate⁹) nei confronti di soggetti residenti in Italia la cui **procedura di recupero è considerata chiusa**;
- ⇒ adotta la metodologia di *workout LGD*. Tale modello si basa sugli effettivi flussi di recupero realizzati nei mesi (o negli anni) successivi al default, suddividendo i dati in base al tipo di esposizione, di debitore, di procedura seguita ecc., con il fine di creare delle famiglie (*clusters*) con caratteristiche affini e analoghe LGD, per poi stimare la LGD attesa sui default futuri. In questo modo, tenendo conto degli opportuni fattori, quali l'effetto finanziario del tempo che trascorre tra il default e i recuperi e tutti i costi diretti e indiretti che la banca sostiene nell'attività di recupero del credito si può determinare la LGD¹⁰;
- ⇒ **segue una logica “ex post”**: i dati raccolti riguardano le **posizioni chiuse** (effettivamente andate in default e poi chiuse). **Sono considerate anche posizioni ancorché non chiuse ma classificate in default da almeno 10 anni nel periodo di riferimento**;
- ⇒ ha carattere analitico: sono censiti i dati riferiti alle singole linee di credito in default, salvo il caso delle sofferenze. E' richiesto anche il codice censito Centrale de rischi (per il conseguente reperimento dati anagrafici come settore economico ed area anagrafica);

⁹Tuttavia, per le posizioni appartenenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza il default coincide con lo stato di sofferenza e di incaglio; con riferimento ai soli intermediari che calcolano i requisiti patrimoniali per il rischio di credito in base alla metodologia standardizzata, tale criterio si applica anche alle esposizioni del portafoglio bancario valutate al fair value con impatto a conto economico (c.d. “fair value option”).

¹⁰
$$LGD = 1 - RR = 1 - \left[\frac{RL}{EAD} \times \frac{RL - CA}{RL} \times (1+i)^{-T} \right]$$
 RL è il recupero lordo, cioè il valore nominale degli importi recuperati, tratto dalle scritture contabili della banca, CA sono i costi amministrativi connessi con la procedura di recupero.

- ⇒ include anche le posizioni che si chiudono senza perdita, con LDG=0; così pure le posizioni che rientrano in bonis¹¹;
- ⇒ è annuale (posizioni chiuse nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno) con data di riferimento 31 dicembre e deve pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 marzo successivo. La decorrenza è 30 giugno 2013 con primo invio dei dati riferito alla data contabile del 31 dicembre 2013 (per le posizioni chiuse nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013);
- ⇒ la struttura prevede le seguenti voci che indicano i fenomeni oggetto di rilevazione: esposizione al momento del default (EAD), variazioni dell'EAD, recuperi, costi diretti ed indiretti;
- ⇒ prevede la ricostruzione dei c.d. “dati passati”¹² con un popolamento limitato alle sofferenze e con un dettaglio informativo ristretto utilizzando criteri semplificati rispetto a quelli previsti per la segnalazione, dovendo fronteggiare il problema di disporre in tempi ragionevoli di serie storiche di dati significativi.

L'importanza del tasso di recupero e riflessioni sulla rilevanza potenziale delle informazioni per l'esercizio delle attività istituzionali della Banca e il loro grado di potenziale utilizzo

La LGD rappresenta una variabile chiave da governare per qualsiasi intermediario bancario: rileva per finalità contabili, regolamentari e gestionali. Costituisce un importante strumento per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza del processo del recupero. L'analisi della relazione tra caratteristiche del contratto e livello della LGD risulta, inoltre, rilevante per la definizione di criteri guida nella selezione delle forme tecniche e nell'identificazione di garanzie idonee¹³.

L'archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default, come proposto in consultazione, può rappresentare un'analisi storica dei costi (diretti ed indiretti) sostenuti, dei tassi di recupero concretamente registrati dalla banca per le diverse tipologie di forme tecniche di derivazione delle esposizioni, sulle garanzie che le assistono con la quantificazione del loro grado di copertura. Ha le seguenti caratteristiche:

- ⇒ la LGD è stimata sui dati interni alla stessa banca; ciò consente di cogliere adeguatamente le peculiarità del portafoglio impieghi della stessa.
- ⇒ la definizione di insolvenza adottata incide sull'entità dei tassi di recupero: la definizione più ampia basata sull'inclusione anche degli incagli (e sconfinati), a parità di altre condizioni, conduce a tassi di insolvenza più elevati, allo stesso tempo implica tassi di recupero più elevati. E' importante che tale definizione resti stabile nel tempo e che si dimostri coerente con l'altro, importante campo d'indagine qui non considerato, il tasso d'insolvenza;
- ⇒ il tasso di recupero è inteso in senso finanziario e non puramente economico: il criterio utilizzato è quello del valore attuale dei flussi di risorse rivenienti dalle diverse fasi di recupero fino alla chiusura del contenzioso. La durata del contenzioso è pertanto considerata un fattore rilevante: i tempi determinano un costo finanziario che è tanto maggiore quanto maggiore è il livello del tasso di interesse;

¹¹La segnalazione rileverà tra i recuperi la residua esposizione che verrà appostata a impiego vivo.

¹²Il popolamento iniziale dovrà essere effettuato con le informazioni effettivamente disponibili relative a sole sofferenze chiuse nel periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2013 e aperte successivamente al 1 luglio 2003, nonché a posizioni che risultano ancora aperte alla data del 30 giugno 2013 e sono state classificate in default nel periodo 1° luglio 2001 – 30 giugno 2013.

¹³ Andrea Sironi, 2005.

- ⇒ formano oggetto di rilevazione i costi di natura amministrativa (c.d. diretti ed indiretti) che la banca deve sostenere per ottenere o velocizzare il processo di recupero. I costi (costi+spese) diretti includono quelli direttamente imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso. I costi indiretti includono invece la quota parte dei costi e spese di carattere generale sostenute nell'attività di recupero imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso;
- ⇒ viene rilevata la categoria di riferimento al momento del default nonché la sua EAD ma anche le variazioni di status (la nuova categoria di deterioramento in caso di passaggio ad uno stadio di default diverso da quello iniziale) e di EAD;
- ⇒ creazione di *clusters* (forme tecniche, garanzie, portafogli) con caratteristiche affini e analoghe LGD.

Tali stime potrebbero essere pertanto convogliate nella costruzione di un rating ai fini gestionali e potrebbero essere proficuamente utilizzate anche a scopi previsionali (tassi di recupero distinti per vari cluster di forme tecniche di affidamento, garanzie, portafogli etc).

L'esperienza di utilizzo della LGD nelle Banche di Credito Cooperativo

La ricerca d'informazioni statistiche riguardo i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate è tematica non sconosciuta per le BCC anche se, probabilmente, la costruzione di tale "Archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default – LGD", unita al rilevante impatto complessivo sul conto economico derivante dal deterioramento della qualità del credito nell'attuale fase economica, può dare un impulso del tutto nuovo all'analisi della LGD e alla sua "gestione".

Tale disposizione rappresenta un passo epocale ed una svolta culturale per le Banche di Credito Cooperativo che sapranno orientare tale passaggio al miglioramento delle *performance* di contenimento del rischio di credito.

La tematica è emersa in primo luogo nel corso della metà degli anni 2000: negli studi di categoria e, nelle realtà più evolute, come fabbisogno informativo per la costruzione del rating con finalità gestionali, seppur Basilea 2 compliance.

La rilevazione delle LGD è nuovamente emersa, seppure in sordina, tra le "maglie" dell'introduzione dei principi contabili internazionali (IAS IFRS - IAS 39) nel calcolo della valutazione della perdita di valore collettiva dei crediti in bonis. Ciò in relazione alla diversa logica della valutazione dei crediti IAS (*incurred losses*¹⁴) e la metodologia utilizzata dai nuovi requisiti patrimoniali per il rischio di credito.

Per tale *impairment test* molte Bcc hanno applicato la soluzione metodologica identificata da Federcasse ed i provider informatici hanno realizzato procedure informatiche in grado di adempiere a quanto richiesto: una metodologia di valutazione forfettaria per determinare l'entità della svalutazione da applicare ai crediti in bonis, distinti in classi. Per ciascuna di tali classi di crediti

¹⁴ Ove l'attributo chiave delle perdite stimate è che le stesse si siano già manifestate.

performing non è identificabile un'obiettivo evidenza di perdita ma è comunque statisticamente accertato che talune perdite si manifesteranno.

E' stato quindi scelto un modello matematico-statistico che conduce alla stima di una percentuale di svalutazione da applicare al saldo dei crediti appartenenti ad un determinato gruppo utilizzando parametri di "probabilità di insolvenza" e di "perdita in caso di insolvenza", un classico approccio coerente con le indicazioni fornite nell'accordo di Basilea 2.

Le modalità di determinazione di tali parametri hanno tuttavia condotto ad applicazioni tra loro anche molto divergenti da un provider informatico all'altro e, talvolta, anche tra Banche che condividono lo stesso sistema informativo per le diverse scelte parametriche effettuate.

In ogni caso l'interesse suscitato in tale rilevazione alla determinazione della "*Loss given default*" è risultato piuttosto contenuto e per lo più noto solo alle specifiche unità organizzative coinvolte nel processo di *impairment*.

Nell'anno appena trascorso, tuttavia, il perdurare della crisi economico-finanziaria ha ridotto gli utili delle Banche evidenziando maggiormente, rispetto al passato, anche le "voci" normalmente ritenute al margine della formazione di tale risultato d'esercizio, come la "*voce 130 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti*". Tale voce di saldo rischia di diventare cruciale poiché dal lato:

- a) rettifiche: il rilevante incremento dei crediti c.d. *non performing* ha determinato conseguenti crescite di rettifiche principalmente derivanti dai considerevoli volumi dei nuovi ingressi, sia in termini di valore sia di attualizzazione per l'effetto del dilazionamento dei tempi di recupero;
- b) riprese: sono contenute soprattutto in termini di valore per via della contenuta probabilità di riconduzione in *bonis*. Anche le riprese generate dal recupero dell'effetto tempo sono limitate in quanto arginate ai minori stock di volumi *non performing* censiti negli anni passati.

Da qui il maturato interesse per i fattori che incidono su queste variabili di riprese e, soprattutto, di rettifiche di valore: i tassi di perdita, alla loro rilevazione, l'affinamento dei criteri di valutazione adottati, la loro analisi.

E' dunque la relazione tra LGD e congiuntura economica che agisce da fattore determinante per la crescente attenzione al tema. Si ricorda, in tal senso, che emerge in tali periodi una correlazione negativa tra tassi di insolvenza e tassi di recupero che può derivare da uno dei seguenti fattori:

- se il tasso di insolvenza aumenta per effetto di una fase economica recessiva e parte delle attività delle imprese insolventi è rappresentata dai crediti nei confronti di altre imprese, è verosimile che anche il tasso di recupero medio diminuisca;
- se le attività a garanzia dei crediti sono rappresentate da immobili, come nel caso dei mutui immobiliari, un aumento dei tassi di insolvenza determinato da una crisi economica sarebbe verosimilmente seguito da una riduzione dei tassi di recupero.

L'impatto del ciclo economico inoltre non è indipendente dal settore di appartenenza del debitore e, per alcuni settori di attività, è possibile evidenziare differenze strutturali nell'efficacia dei processi di recupero.

La crescente attenzione a tali argomenti conduce, realtà bancarie particolarmente virtuose, a riflettere sulla riorganizzazione del processo del credito, sulla revisione dei processi di controllo e sul potenziamento delle unità organizzative cui è delegato il recupero del credito – stragiudiziale e non - in modo da gestire le dinamiche dei recuperi anziché subirne passivamente gli effetti per lo più repressivi sul risultato d'esercizio, fissando performance di contenimento del rischio di credito raggiungibili. Ciò può avvenire soprattutto in realtà strutturate dove le componenti degli stessi sono variabili ancora governabili giacché non si è proceduto a esternalizzare in parte e/o completamente le attività di precontenzioso e contenzioso.

Nell'immediato tuttavia gli effetti dell'incremento delle rettifiche di valore hanno condotto ad un'attenta riflessione sui criteri di valutazione adottati per l'iscrizione dei crediti in bilancio; nel tentativo di eseguirne un affidamento che consenta di mediare molteplici esigenze tra loro ritenute, in prima analisi, contrapposte:

- a) assicurare un grado di "copertura" complessiva dei crediti (tra accantonamenti di valore e da attualizzazione) sufficientemente prudenziale ed una metodologia di valutazione che risulti, al contempo, adeguatamente sensibile all'auspicabile cambiamento di ciclo economico;
- b) mantenere il margine di soggettività del processo di impairment entro termini ragionevoli e fisiologici, tollerati dagli IFRS. Si vuole evitare cioè che l'esercizio di discrezionalità tecnica si rifletta sugli esiti del test, con un ridotto ammontare delle svalutazioni anche in periodi come l'attuale, dove le attività presentano maggiori rischi di impairment loss¹⁵;
- c) focalizzare l'attenzione della determinazione analitica delle "incurred loss" alle posizioni di maggior importo;
- d) preservare la comparabilità dei bilanci applicando perfezionamenti e non variazioni dei criteri di valutazione che, pertanto devono rimanere stabili nel tempo.

Eseguire un affinamento dei criteri adottati nell'*impairment test* è esercizio tutt'altro che agevole poiché richiede, oltre al già richiamato "elemento motivazionale" dell'alta direzione, un elevato rigore metodologico ed un coinvolgimento attivo delle varie unità organizzative interne, nonché il supporto dell'*outsourcer* informatico.

L'approccio metodologico può prevedere, per taluni crediti deteriorati (quali incagli e per sofferenze, numericamente significative ma d'importo contenuto), l'introduzione di "metodologie forfettarie" per eseguire l'impairment analitico. Le soluzioni applicative per realizzare tale obiettivo appaiono contenute (utilizzo di metodologie matematico statistiche che determinino le c.d. *proxy-PD* e *proxy-LGD*, sulla base storico-statistica già utilizzata per la svalutazione collettiva dei crediti in bonis) mentre vi è un'ampia discrezionalità tecnica, con un variegato panorama di scelte su come realizzare il modello di determinazione della percentuale di svalutazione da applicare al portafoglio non performing considerato.

Non da ultimo, tale modello deve risultare "*performante*", far derivare cioè un importo di rettifiche risultanti congrue a esprimere in modo prudenziale le incurred losses e, al contempo, deve garantire

¹⁵ Il problema della cronica insufficienza delle svalutazioni generiche dei crediti quando scoppia una crisi economico e/o finanziaria (cosiddetto "*too little, too late problem*").

la comparabilità dei bilanci attraverso la continuità di criteri applicati nella valutazione. Tale verifica può essere attuata come segue:

- ❖ le affinate modalità di esecuzione del *test di impairment* devono essere replicate sull'ammontare dei crediti deteriorati dell'esercizio precedente, in modo che possa essere confrontato l'impatto degli accantonamenti effettivamente conseguito nell'esercizio trascorso con quello risultante dall'applicazione della nuova modalità di calcolo;
- ❖ gli impatti delle rettifiche devono risultare simili e, qualora non lo fossero, almeno congrui rispetto alle motivazioni che hanno condotto a determinare l'affinamento del criterio valutativo.

Un esempio: una Banca rileva un maggior contributo dei crediti di importo rilevante nell'incremento delle partite anomale rilevate nell'anno e nel test di verifica dell'affinamento effettuato (sui criteri di valutazione) emerge che le rettifiche a confronto determinano un impatto non del tutto simile, a quanto emerso nell'esercizio precedente; l'impatto è invece convergente per il portafoglio di crediti deteriorati riferito a fasce di esposizioni contenute mentre l'incremento delle rettifiche è riveniente da accantonamenti su posizioni deteriorate di importo consistente. La differenza di risultati emersa, pur presente, risulta comunque congrua: è sulle controparti con esposizioni rilevanti che si è concentrato il maggior rischio di impairment loss.

In ogni caso l'affinamento dei criteri di valutazione dei crediti comporta obblighi informativi che vanno soddisfatti con specifiche evidenze nei documenti di bilancio.

La necessità di realizzare affinamenti nei criteri di valutazione analitica con "metodologie forfettarie" per alcuni portafogli di crediti deteriorati è emersa a seguito di esigenze gestionali ed ha richiesto tempi ridotti di risoluzione delle problematiche inerenti le soluzioni applicative identificate; anche nelle realtà bancarie dove poteva non essere presente sia la numerosità dei portafogli che la disponibilità a processare i dati da trattare da parte dei *provider* informatici. Come già evidenziato, in alcune esperienze bancarie sono state utilizzate medesime metodologie matematico statistiche in grado di determinare le c.d. *proxy-PD* e *proxy LGD*, ma con un variegato panorama di scelte riguardanti le modalità di raccolte di dati, logiche di calcolo di tali *proxy di PD* e *LGD*, talvolta in funzione della disponibilità delle informazioni storiche statistiche e/o delle possibilità tecnico/informatiche e della disponibilità dei sistemi informativi.

La revisione dello IAS 39 sembra essersi orientata alla stima delle expected losses nel nuovo modello di impairment (in sostituzione dell'attuale modello *incurred losses*) e l'obbligatorietà della segnalazione all'Archivio, essendo funzionale a tale stima impone alle Banche, anche alle BCC (che non hanno ulteriori obblighi derivanti dalla metodologia utilizzata nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito), il compimento di un ulteriore passo. Un passaggio che può essere colto come un'opportunità nella gestione del rischio di credito, ancor prima che in ottica di risk management, di gestione proattiva del recupero del credito anomalo¹⁶. La gestione proattiva

¹⁶In alcune BCC, soprattutto in quelle medie-piccole, può risultare opportuna una verifica sul processo del recupero, con una nuova valutazione di costi benefici che tenga conto anche dei riflessi sul conto economico delle "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti", soprattutto nei casi ove è esternalizzata. Il rischio in tal caso è quello di aver formalizzato incarichi di recupero con società esterne specializzate che, seguendo logiche basate su percentuali fisse di recupero non integrali e su orizzonti

consente infatti di stabilizzare impatti positivi sul reddito d'esercizio agendo sulle leve della riduzione dell'EAD, della probabilità di default nonché sulla riduzione dell'LGD rilevata.

A ultimo, la rilevazione della LGD può risultare anche funzionale alla c.d. "pianificazione operativa" del credito, nella quale sono definite le linee guida per lo sviluppo degli impieghi e fissati degli obiettivi di rischio – rendimento.

Di grande interesse, per l'utilità marginale che può fornire a tali scopi, è l'ipotesi d'introduzione nella segnalazione dell'Archivio (anche per gli intermediari, come le BCC, che adottano il metodo standardizzato) dell'impegno a reperire l'informazione sui recuperi secondo la distinzione nei seguenti portafogli: corporate PMI, retail PMI e mutui retail. La disponibilità di tale set informativo apre un ampio ventaglio di possibilità ai fini utilizzo gestionale. Nell'analisi dei costi e dei benefici che accompagna il documento di consultazione la presenza della distinzione in portafogli è emersa come l'opzione preferibile anche in quanto essa risponde all'esigenza di comparabilità tra diverse categorie di intermediari, senza imporre oneri eccessivi.

Il raggiungimento della "gestione proattiva del recupero del credito anomalo" richiede il superamento di ostacoli di varia natura:

1. la costruzione dei dettagli informativi sull'attività di recupero crediti;
2. la disponibilità del fornitore del sistema informatico a realizzare la procedura necessaria alla sua rilevazione e gestione e reportistica;
3. l'approccio culturale, con sponsor l'alta direzione, la condivisione dell'obiettivo tra le unità organizzative coinvolte.

Ebbene per le prime due difficoltà l'obbligatorietà della segnalazione imposta da Banca d'Italia agisce da impulso esterno e, nel richiedere la raccolta di tali dati anche con una tempistica immediata si impone anche sulle priorità dei provider informatici, lasciando all'alta direzione il superamento dell'ostacolo culturale: la visione del processo di recupero come mero "centro di costo", un costo ineludibile in quanto insito nel "rischio di impresa".

La verifica sul dettaglio informativo attualmente disponibile negli archivi aziendali delle Banche di Credito Cooperativo

La raccolta dei dati sull'attività di recupero dei crediti, come prevista dalla proposta segnaletica dell'Archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default, segue prevedibilmente modalità molto diverse dalle stime di LGD costruite su definizioni "domestiche" sino ad oggi utilizzate.

E' pertanto necessario effettuare una verifica sull'informativa attualmente disponibile e sulla sua profondità temporale con riguardo sia alla raccolta dei tassi di perdita in corso di registrazione sia ai dati passati. Per questi ultimi inoltre è necessario verificare eventuali limitazioni esistenti negli archivi aziendali che potrebbero rendere difficoltosa la ricostruzione di dettagli informativi previsti.

temporali lunghi, mal si conciliano con l'obiettivo del recupero tempestivo, integrale e con tassi di recupero costanti e che, pertanto evidenziano una "passiva" rilevazione di rettifiche di valore e di attualizzazione.

Per le BCC, di norma, il processo può non essere del tutto tracciato, come nel caso delle “spese sostenute per il recupero”, specie per le posizioni incagliate e/o sconfiniate deteriorate. Talune spese relative ad esempio a visure ipocatastali, aggiornamenti di perizie immobiliari e visure camerali, sono sostenute dalla Banca senza imputazione alle singole posizioni (poiché non è previsto il recupero diretto), ne consegue l’assenza della loro rilevazione e la conseguente impossibilità di ricostruzione di “dati passati”.

Nella tabella che segue sono riepilogati alcuni esempi delle principali differenze di rilevazione connesse alla raccolta dati sull’attività di recupero che possono derivare, tra la proposta segnaletica dell’Archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default e l’informativa attualmente disponibile in una Banca di Credito Cooperativo.

Argomento	Banca di Credito Cooperativo	Archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default
Stati di default considerati	La LGD si riferisce alle sole posizioni in sofferenza ¹⁷ .	L’archivio ha per oggetto le perdite subite sulle esposizioni in bilancio e fuori bilancio classificate in default (sofferenze, ristrutturata ed incagli e esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). L’analisi costi benefici, presente nel documento di consultazione, evidenzia una preferenza - sul piano strettamente economico - alla richiesta di informazioni al solo passaggio a sofferenza.
Profondità storica	Cinque anni	Dieci anni. Dovendo fronteggiare il problema di disporre in tempi rapidi di serie storiche di dati significativi è necessario ricostruire i dati passati ¹⁸ con un popolamento limitato alle sofferenze e con dettaglio informativo più ristretto rispetto a quello previsto dalla segnalazione a regime.
Definizione di LGD	La LGD quantifica la percentuale di perdita una volta avvenuto il default. La stima della LGD adottata non adotta il modello <i>workout</i> LGD.	L’archivio adotta la cosiddetta <i>workout</i> LGD, ossia la metodologia basata sull’attualizzazione dei flussi di cassa positivi e negativi connessi con l’attività di recupero delle posizioni <i>defaulted</i> : il rapporto, alla data del <i>default</i> , tra il valore attuale netto di tali flussi e l’ammontare dell’ <i>Exposure at Default</i> (EAD)

¹⁷ Le prassi degli intermediari sono basate per lo più sull’utilizzo di modelli tarati sulle sole sofferenze e poi ‘adattati’ agli altri stati di default. Per le altre attività deteriorate la perdita attesa (*Expected Loss, EL*) è misurata sulla base della LGD delle sofferenze che viene inflazionata/deflazionata con opportune ponderazioni che dipendono dal “*danger rate*” (probabilità che un *past-due*/incaglio diventi sofferenza) e da un parametro che esprime la variazione dell’esposizione nel passaggio da *past-due*/incaglio a sofferenza.

¹⁸ Le informazioni da fornire vanno riferite alle posizioni chiuse nel periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2013 e aperte dopo il 1° luglio 2003, nonché a posizioni che risultano ancora aperte alla data del 30 giugno 2013 e sono state classificate in *default* nel periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2003.

		<p>costituisce il tasso di recupero dell'attività in <i>default</i>, il cui complemento all'unità rappresenta la misura della LGD. Si può esplicitare come segue:</p> $LGD = 1 - RR = 1 - \left[\frac{RL}{EAD} \times \frac{RL - CA}{RL} \times (1 + i)^{-T} \right] \quad [2.3]$ <p>dove:</p> <p><i>RL</i>, è il recupero lordo, cioè il valore nominale degli importi recuperati tratto dalle scritture contabili della banca;</p> <p><i>EAD</i>, è l'esposizione al momento del default;</p> <p><i>CA</i>, sono i costi amministrativi connessi con la procedura di recupero;</p> <p><i>i</i>, è un tasso di sconto;</p> <p><i>T</i>, è la durata del processo di recupero.</p>
<p>Com'è stimata la LGD</p>	<p>La stima della LGD:</p> <p>=> dipende esclusivamente dal tipo di garanzia da cui il credito è assistito;</p> <p>=> si considerano tutte le sofferenze chiuse, o con valore netto nullo¹⁹ in un quinquennio.</p> <p>Per ciascuna di esse si calcola il tasso di recupero come rapporto tra quanto recuperato (senza distinguere tra interessi e capitale) al netto di spese e il valore di iscrizione iniziale. Si effettua poi la media matematica dei tassi di recupero così calcolati suddividendo i rapporti in base al tipo di garanzia. Infine la LGD, si ottiene come complemento ad uno del tasso di recupero, e viene distinta per garanzie:</p>	<p>La rilevazione segue una logica "ex post". In particolare, i dati raccolti riguarderebbero esclusivamente le posizioni chiuse nel periodo di riferimento, mentre non formerebbero oggetto di rilevazione i flussi di recupero relativi a posizioni ancora aperte.</p> <p>L'archivio riguarda le LGD i tassi di perdita storicamente registrati su posizioni effettivamente andate in <i>default</i> e poi chiuse.</p> <p>Ai fini della segnalazione, sarebbero tuttavia considerate anche le esposizioni che, ancorché non chiuse, risultino classificate in default per un periodo di 10 anni.</p> <p>La rilevazione include anche le posizioni che si chiudono senza perdita, ossia con "<i>Loss given default</i>" (LGD) nulla.</p>

¹⁹L'inclusione nel calcolo della LGD di sofferenze ancora attive ma completamente svalutate può apparire non idonea ad esprimere il tasso di perdita in caso di default: la decisione della Banca di svalutare interamente un credito in essere è espressione della sua "politica di accantonamento" e non della rilevazione effettiva della perdita. Nel caso di una politica di accantonamento più o meno prudentiale la LGD, a parità di altre condizioni si incrementa e/o decrementa. Inoltre per quel credito in essere (pur svalutato interamente) la Banca continua a proseguire il recupero e, talvolta, è anche in grado di ottenere una ripresa di valore.

	<p>⇒ <i>LGD crediti non garantiti;</i> ⇒ <i>LGD crediti con garanzie personali;</i> ⇒ <i>LGD crediti con garanzie reali.</i></p>	
<p>Le componenti del tasso di recupero.</p> <p><i>RR, recovery rate</i></p>	<p>il tasso di recupero, rilevato a valori nominali, è calcolato come rapporto tra l'ammontare recuperato (senza distinguere tra interessi e capitale) al netto di spese e il valore di iscrizione iniziale.</p> $RR = \frac{VR - SP}{VI}$	<p>Il tasso di recupero dell'attività in default è costituito tra il rapporto, alla data del default, tra il valore attuale netto dei flussi di cassa positivi e negativi connessi con l'attività di recupero e l'ammontare dell'Exposure at Default (EAD) delle posizioni defaulted.</p>
<p>La produzione dei dati necessari al calcolo del tasso di recupero è a valori nominali e/o attualizzati</p>	<p>Valori nominali</p>	<p>Flussi segnaletici a valori nominali e/o attualizzati.</p> <p>Il dettaglio di tutti i flussi di recupero e dei costi sembra essere richiesto a valori attualizzati sebbene già l'analisi d'impatto evidenzia che sia gli intermediari AIRB sia gli altri hanno indicato, per i dati a regime, costi d'impianto e ricorrenti più bassi per la segnalazione su valori nominali rispetto a quella avente ad oggetto valori attualizzati. Una tale preferenza si conferma anche per i dati relativi a processi di recupero chiusi o già in essere alla data di decorrenza della nuova segnalazione (dati passati).</p>
<p>Valore di carico iniziale, VI o EAD</p>	<p>Il valore di carico iniziale (VI) viene determinato come il saldo nominale dell'esposizione al momento del passaggio a sofferenza per capitale, interessi</p>	<p>L'EAD corrisponde al valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio alla data del default, come definito nell'ambito della metodologia basata sui rating interni per il rischio di credito.</p> <p>E' prevista la segnalazione a valori nominali e valori</p>

	e spese	attuali.
Valore di recupero, VR	Ammontare dei rimborsi a valori nominali.	<p>Nella voce RECUPERI va segnalato il valore nominale dei singoli rimborsi più il valore dell'esposizione alla data di rientro in bonis.</p> <p>Si considera il valore attuale complessivo dei recuperi, calcolato usando il tasso di attualizzazione scelto dall'intermediario per i propri fini interni, rispetto al momento dell'ingresso in default.</p> <p>Formano oggetto di rilevazione i recuperi realizzati nell'intervallo di tempo compreso tra il passaggio a default e la chiusura del processo di recupero.</p> <p>Sono inclusi gli interessi di mora incassati alla fine del processo di recupero del credito, in coerenza con il trattamento ai fini del bilancio, a prescindere dai criteri di contabilizzazione a fini interni seguiti dagli intermediari.</p> <p>E' prevista la segnalazione a valori nominali e valori attuali.</p>
Spese sostenute, SP	Le spese considerate sono esclusivamente le spese non recuperate, ai loro valori nominali (e non l'ammontare complessivo delle spese sostenute a prescindere dal recupero).	<p>Formano oggetto di rilevazione:</p> <p>⇒ costi diretti: i costi e le spese direttamente imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso. I costi diretti del recupero andranno rilevati alla stregua dei flussi di cassa derivanti dall'attività di recupero. Per quanto riguarda i costi indiretti, è necessario fornire delle stime che, pur basate sull'esperienza storica, tengano conto delle eventuali modifiche organizzative di rilievo intervenute nel tempo (ad esempio, creazione di bad banks per il recupero crediti, operazioni di razionalizzazione, ricorso all'outsourcing, ecc.). Formano oggetto di segnalazione eventuali variazioni dell'EAD successive alla data di default dovute, ad esempio, all'esistenza di effetti risultati insoluti, a erogazioni di nuova finanza, alla contabilizzazione degli interessi contrattuali. Sono esclusi gli interessi di mora incassati.</p> <p>⇒ costi indiretti: la quota parte dei costi e delle spese di carattere generale sostenute nell'attività di recupero imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso.</p> <p>Si rileva il valore attuale complessivo dei costi diretti e dei costi indiretti rispetto al momento dell'ingresso</p>

		<p>in default.</p> <p>Si considera il valore attuale complessivo dei costi diretti e dei costi indiretti secondo modalità analoghe a quelle dei recuperi.</p>
Grado di copertura delle garanzie	Non viene effettuato alcun calcolo di coperture delle garanzie.	Viene effettuata la verifica del grado di copertura delle garanzie.
LGD attualizzata	<p>E' disponibile una LGD attualizzata attraverso il calcolo di una percentuale di recupero che tenga conto anche della durata T della procedura di recupero mediante la seguente formula:</p> $RR_{att} = \frac{VR - SP}{VI (1+i)^T}$ <p>dove l'indice <i>att</i> indica che si tratta di un valore attualizzato e <i>i</i> è un tasso <i>risk free</i>.</p>	

Interessante è porre un focus anche sull'analisi di impatto pubblicata dall'Autorità di Vigilanza contestualmente al documento normativo in consultazione.

E' di notevole ausilio cercare di individuare quali potrebbero essere gli aspetti più critici in termini di complessità e onerosità di implementazione, fermo restando che la valutazione approfondita di tali aspetti può risultare meno immediata per gli intermediari di piccola e media dimensione che, nella maggior parte dei casi, affidano ai rispettivi *outsourcer* parti rilevanti di tale attività.

- A. Con riferimento alla segnalazione di flussi nominali e/o attualizzati, a regime/su dati passati, è positivo che in nessuna delle tre opzioni proposte sia previsto che le banche "non AIRB" segnalino i dati passati (a regime) in forma attualizzata. Rimane peraltro del tutto condivisibile la constatazione, richiamata nell'analisi di impatto, che la produzione di dati per il passato anche solo nominali potrebbe comportare costi elevati per gli intermediari "non AIRB";
- B. Disaggregazione dei dati sui recuperi (dati passati): trattandosi di dati passati da rilevare attraverso attività non consolidate, l'onerosità delle stesse appare potenzialmente poco correlata con il grado di apertura per forma tecnica;
- C. Stati di default: è apprezzabile l'orientamento verso l'opzione di richiedere informazioni sui passaggi di stato "intermedi" solo agli intermediari AIRB;

- D. Chiusura del processo di recupero: la segnalazione di *workout* incompleti – seppur testando la sola condizione della durata che appare meno complessa rispetto all’opzione di combinare durata e percentuale di copertura – appare potenzialmente onerosa in relazione alle prassi e alle informazioni disponibili nelle banche, posto che le rilevazioni finalizzate alla stima gestionale o a scopi contabili della LGD sono spesso effettuate con riferimento a posizioni chiuse in un prefissato arco temporale;
- E. Tipologia di portafogli: la gestione di due metodologie di segmentazione a carico delle banche che adottano il metodo standardizzato (“non IRB”) – seppur circoscritta ad alcuni sotto-portafogli – appare certamente più onerosa rispetto all’opzione che avrebbe comportato l’utilizzo della classificazione per portafoglio regolamentare prevista dal metodo di calcolo adottato;
- F. Trattamento dei dati passati: il popolamento dell’archivio con dati passati, qualora anche richiesto alle banche “non AIRB” con minore profondità storica, senza attualizzazione dei flussi e limitatamente alle sofferenze, sembra profilarsi particolarmente impegnativo;
- G. Tempi di attuazione: certamente l’orientamento verso le opzioni meno onerose comporterebbe un accorciamento dei tempi di implementazione che, comunque, si profilano non contenuti.

In sintesi, da un primo esame delle aree informative su cui si è soffermata l’analisi costi/benefici dell’Autorità di Vigilanza – e tenendo conto degli orientamenti espressi sul documento di analisi di impatto e del testo normativo posto in consultazione – sembrano emergere pertanto diversi aspetti potenzialmente critici in termini di onerosità di implementazione per gli intermediari di piccola e media dimensione. Tra questi, particolarmente rilevanti sembrano essere soprattutto il tema della segnalazione dei dati passati e quello della segnalazione di dati relativi a processo di recupero non chiusi.

Una valutazione più accurata sarà possibile al termine dell’esame di tutte le implicazioni della nuova segnalazione, che deve necessariamente essere condotto in collaborazione con le diverse aree della banca coinvolte (in particolare il monitoraggio crediti e l’area amministrativa) e con l’*outsourcer* che si occupa di sviluppo ed implementazione degli applicativi.